

## Allegato parte integrante

### Allegato A

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, DALLA PROVINCIA

Agli amministratori delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia possono essere attribuiti compensi entro i limiti massimi individuali conseguenti all'applicazione dei seguenti criteri:

- a) un compenso massimo annuo lordo determinato prendendo a riferimento per ciascuna Società i seguenti parametri:
- totale dell'attivo patrimoniale, ivi incluso l'ammontare dei fondi della Provincia gestiti per conto della stessa;
  - totale del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) inclusi, qualora presenti, i proventi affluiti ai fondi affidati in gestione per conto della Provincia per la cessione di beni e la prestazione di servizi. Per le società che svolgono attività finanziaria nel fatturato sono inclusi gli interessi attivi, le commissioni attive e i dividendi da partecipazioni.
- La determinazione del limite massimo del compenso annuo lordo avviene attribuendo uguale peso al totale dell'attivo patrimoniale e al totale del fatturato, ciascuno dei quali, quindi, incide per il 50 per cento.

Per ciascuno dei parametri sono individuate tre fasce:

FASCIA	ATTIVO PATRIMONIALE
A	0 - 15.000.000
B	15.000.000 - 150.000.000
C	> di 150.000.000

FASCIA	FATTURATO
A	0 - 10.000.000
B	10.000.000 - 15.000.000
C	> di 15.000.000

Per ciascuna fascia sono definiti i seguenti limiti massimi ai compensi spettanti rispettivamente al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri:

FASCIA	PRESIDENTE	VICEPRESIDENTE	CONSIGLIERE
A	25.000	8.000	4.000
B	30.000	10.000	5.000
C	35.000	12.000	6.000

I compensi individuali massimi così determinati risultano incrementabili al massimo del 50% in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale;

- b) un gettone di presenza massimo per seduta del Consiglio di Amministrazione di 250 euro;
- c) un compenso per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente previsti, entro un limite massimo pari al compenso annuo lordo determinato in sede assembleare per il Presidente. In situazioni particolari, come nel caso delle società rette da amministratore delegato che sostituisce la figura del direttore generale, il predetto limite massimo può essere derogato su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società. Resta comunque fermo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, tenendo conto che le indennità del Presidente della Provincia sono quelle attribuite per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

Fermi restando i limiti individuali così risultanti, la Giunta provinciale può comunque stabilire un tetto ai compensi complessivamente spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione di ciascuna società, comprensivo anche dei compensi per deleghe e incarichi speciali.